



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Nascondere al padre la nascita del figlio

Autore: Carlos Arija Garcia | 11/01/2018



È lecito tenere nascosta una gravidanza o impedire ad un uomo di riconoscere il proprio figlio? E cosa può fare il padre per impedirlo?

Una madre non può **nascondere al padre la nascita del figlio**, per quanto abbia dei risentimenti più o meno giustificati nei confronti dell'uomo. Questo perché il padre ha il sacrosanto **diritto di riconoscere il proprio bambino**, tranne in qualche rarissima eccezione. Se anche il papà fosse a conoscenza della

nascita del figlio in un secondo momento e la madre si opponesse al riconoscimento, l'uomo potrebbe rivolgersi al **tribunale** per **difendere i propri diritti**.

Ci sono dei padri - come delle madri - a cui non importa nulla della nascita di un figlio, anzi: non ne vogliono proprio sapere. Ma ci sono anche degli uomini che scoprono dopo chissà quanto di essere diventati genitori. **Nascondere al padre la nascita del figlio** è sbagliato non solo da un punto di vista morale, ma anche da un punto di vista legale. Così ha deciso la Corte di Cassazione con una sentenza **[1]** in cui lascia ben chiaro il diritto di ogni uomo di riconoscere il proprio figlio e, di conseguenza, di sapere che ha avuto un bambino. Anche se l'uomo soffre di una psicopatologia che, però, non lo rende interdetto **[2]** e anche se si oppone l'altro genitore.

Nascondere al padre la nascita: diritto al riconoscimento

Come abbiamo appena spiegato, **nascondere al padre la nascita del figlio** è un atto **illegale** in quanto l'uomo ha **diritto a riconoscere il proprio bambino**. Il riconoscimento consiste nell'attribuirsi la paternità o la maternità del nascituro, un atto che non può essere negato tranne in qualche raro caso che vedremo più avanti.

Ovviamente - o almeno si spera che sia così ovvio, non si sa mai - questo problema non si pone all'interno di un **matrimonio** o di una **convivenza** di fatto. Primo, perché, teoricamente, non ci sarebbero dei motivi in un normale clima familiare. Secondo perché quando due persone convivono, nascondere una gravidanza risulta assai difficile. Terzo, venendo all'aspetto legale, perché in questi casi la **paternità** si presume **in capo al marito** o al convivente maschio se la coppia non è sposata **[3]**.

Quando si pone il problema, allora? Cioè, quando si rischia di **nascondere al padre la nascita del figlio** e di negargli il diritto al riconoscimento del bambino? Può succedere che una coppia di fidanzati abbia deciso di rompere il loro legame per un grave motivo quando la donna non sapeva ancora di essere incinta o quando lo sapeva da poco tempo, quindi senza mostrare evidenti segnali di una gravidanza, e lei decida di crescere il bimbo da sola. Oppure, si può pensare al

caso di una ragazza che sia rimasta incinta dopo un rapporto occasionale e voglia nascondere al padre la nascita del figlio (magari perché anche il ragazzo se ne è disinteressato).

Se, però, l'uomo o il ragazzo vengono a saperlo, hanno **diritto a riconoscere il bambino**? Certamente. In questo caso si parlerà di riconoscimento esplicito della paternità, che avviene nel caso di genitori non sposati con queste modalità:

- dopo il concepimento, ma prima della nascita, mediante dichiarazione contestuale dei genitori innanzi all'ufficiale dello stato civile;
- contestualmente all'atto di nascita;
- in un momento successivo, tramite dichiarazione ricevuta dall'Ufficiale di stato civile, atto pubblico o testamento **[4]**;
- mediante un'azione giudiziale **[5]**.

Se si scopre di essere padri quando il figlio è grande, cosa si può fare?

Nella malaugurata ipotesi che si voglia **nascondere al padre la nascita del figlio** e si tenti di mantenere il segreto a lungo, può capitare che il diretto interessato (cioè il padre) lo venga prima o poi a sapere. Magari anche perché il figlio ha voluto conoscerlo ed è lì che il genitore scopre di essere tale. **Cosa può fare il padre** in questo caso?

Può chiedere il **riconoscimento tardivo** del figlio, anche se servirà il consenso preventivo del ragazzino se ha già compiuto i 14 anni, o della madre se il bambino è ancora minore di 14 anni. **[6]**. Il consenso della madre non può essere rifiutato se il riconoscimento stesso è nell'interesse del figlio **[7]**. In caso di opposizione, il padre può rivolgersi al **Tribunale dei minorenni [8]**.

Teniamo in considerazione che il riconoscimento del figlio, infatti, è un diritto primario garantito dalla Costituzione **[9]**, e questo è un motivo in più (forse il più importante) per non nascondere al padre la nascita del figlio. Il riconoscimento della paternità, quindi, potrà essere escluso solo in presenza di **motivi gravi e irreversibili**, tali da **ledere gli interessi del minore**, pregiudicare la sua crescita, sconvolgere il suo equilibrio, compromettere il suo sviluppo psico-fisico **[10]**.

Nascondere al padre la nascita del figlio: ci sono delle eccezioni?

Come ogni regola, anche quella che impedisce di **nascondere al padre la nascita del figlio** e, quindi, il riconoscimento del bambino, ha le sue eccezioni. Non può pretendere alcunché:

- chi è stato interdetto **[11]**;
- chi è minore di sedici anni **[12]**;
- chi è ritenuto un criminale, cioè una persona stabilmente inserita nella criminalità organizzata oppure detenuta per gravi reati **[13]**.

Tutto ciò, ovviamente a tutela dell'interesse del minore.

Note

[1] Cass. sent. n. 23913/2012. **[2]** Una patologia non tanto grave da far venire meno la capacità di intendere e volere di un soggetto. **[3]** Art. 231 cod. civ.: il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio. Si tratta di una presunzione relativa, ossia il marito può contestare la paternità tramite l'azione di disconoscimento. **[4]** Art. 254 cod. civ. **[5]** Art. 269 Cod.Civ. **[6]** Art. 254 comma 2 e 3. **[7]** L'interesse del minore, già riconosciuto dalla madre, al riconoscimento della paternità naturale è definito dal complesso dei diritti che a lui deriverebbero dal secondo riconoscimento, vale a dire dal diritto alla propria identità personale nella sua precisa ed integrale dimensione socio-psicofisica, dal diritto cioè ad avere una identità precisa e stabile con padre e madre definiti, e, altresì dal diritto di godere dell'apporto affettivo, educativo, assistenziale e patrimoniale del padre. In tal senso: Cass. sent. n. 4 del 03 gennaio 2008. **[8]** Art. 250 cod. civ.. **[9]** Art. 30 Cost. **[10]** In tal senso: Cass. sent. n. 5115 del 3 aprile 2003; sent. n. 24931 del 10 ottobre 2008; sent. n. 4 del 03 gennaio 2008; sent. n. 2878 del 11 febbraio 2005; sent. n. 14894 del del 22 ottobre 2002; sent. n. 6470 del 10 aprile 2001; sent. n. 2338 del 16 marzo 1999; sent. n. 12018 del 26 novembre 1998; sent. n. 2669 dell'11 marzo 1998; sent. n. 11263 del 29 dicembre 1994. **[11]** Art. 414 ss. cod. civ.. L'incapacità di riconoscere i figli si ha solo nel caso di interdizione giudiziale e non anche nel caso di interdizione legale (art. 32 c.p.), questa ultima, infatti è solo una pena accessoria all'ergastolo o alla reclusione maggiore di cinque anni. **[12]** Se chi ha procreato un figlio è minore di 16 anni, non può assumere i diritti e i doveri che sono propri dei genitori e, in questo caso, il figlio dovrà essere [affidato](#) temporaneamente ad altre persone **[13]** Cass. sent. n. 23913/2012. *Autore immagine: Pixabay.com*